

Bonus casa, aperta la strada per compensare i crediti

Fisco e mattone. La contabilizzazione degli sconti per competenza che aumenta il deficit 2021-22 evita nuove ricadute sui conti pubblici per le compensazioni tra queste somme e i debiti erariali in F24

**Marco Mobili
Gianni Trovati**
ROMA

Il verdetto contabile sul calcolo degli sconti fiscali dall'Istat per il 1° marzo potrebbe riaprire alle banche (e non solo) la strada alla compensazione dei crediti d'imposta con gli F24 delle tasse raccolte per i loro clienti. Nel vortice prodotto da Superbonus e dintorni, quindi, potrebbe arrivare anche una buona notizia: in pratica, la possibilità di riaprire gli spazi fiscali per sbloccare la montagna dei crediti d'imposta incagliati che l'Associazione nazionale dei costruttori arriva a stimare in 15 miliardi. A bloccare le cessioni di questi crediti è infatti prima di tutto il fatto che la mole gigantesca dei bonus ha esaurito gli spazi fiscali degli istituti di credito e degli altri potenziali acquirenti, che di conseguenza negli ultimi mesi hanno fermato gli acquisti: perché in assenza di imposte da scontare, il credito acquistato sarebbe inutilizzabile e si trasformerebbe dunque in un costo.

Il quadro però potrebbe cambiare in fretta. Se, come tutto lascia pensare,

Il meccanismo libererebbe i 15 miliardi di crediti incagliati stimati dall'Ance

l'indicazione dell'Istat dopo il fitto confronto con Eurostat sarà quella di imputare sui saldi di finanza pubblica tutto il credito d'imposta per competenza nell'anno in cui si genera, senza spalmarlo nel quinquennio, si avrà un doppio effetto: un peggioramento netto dei saldi di finanza pubblica nel 2021 e soprattutto nel 2022, caricati di bonus fin qui calcolati a rate per cinque anni, ma anche la sterilizzazione del loro effetto sugli anni successivi. In pratica, il colpo prodotto da questi crediti d'imposta peserà tutto sugli anni passati, e non potrà più incidere su presente e futuro.

Proprio questo aspetto liberala strada alla compensazione fra i vecchi crediti d'imposta e le tasse raccolte tramite F24; strada fin qui sbarrata proprio dal rischio, che sarebbe superato con la nuova contabilizzazione, di incidere ancora sui conti pubblici.

Questo aspetto è stato colto dal Terzo Polo, che si appresta a rilanciare la proposta. «In questo modo si può liberare capienza fiscale e il sistema può ripartire», spiega Luigi Marattin, responsabile economico della Federazione Italia Viva-Azione. Nel dibattito

La proposta, rilanciata dal Terzo Polo, sarà al centro del tavolo di confronto di domani a Palazzo Chigi



Dopo lo stop ai bonus edilizi. Tra i nodi da risolvere l'emergenza per imprese e banche dei crediti incagliati

Perché il valore delle detrazioni accumulate fin qui, poco oltre i 120 miliardi di euro (per il 60% generati dal Superbonus, per il 19% dal bonus facciate e per il resto dagli altri sconti edilizi), presenta alla finanza pubblica una richiesta di fatto insostenibile, a meno di non voler rinunciare agli altri interventi di politica economica per dedicare ogni energia alla rincorsa alla copertura dei bonus; rincorsa tanto più affannosa oggi con la crescita drasticamente rallentata rispetto agli anni scorsi e i tassi sul debito in crescita con il cambio di rotta della politica monetaria mentre stanno per tornare in campo le regole fiscali Ue.

La tempesta di queste settimane, però, può appunto aprire qualche squarcio di luce sul passato. E rimettere di stretta attualità l'idea di compensazione dei crediti fiscali con gli F24 che potrebbe coinvolgere oltre alle banche altri grandi acquirenti come Cdp e Sace che siederanno al tavolo di confronto convocato a Palazzo Chigi per domani pomeriggio. Un tavolo di ascolto in cui le compensazioni avranno un ruolo da protagonista, in vista della navigazione parlamentare del decreto (il relatore alla Camera sarà Andrea De Bertoldi, Fdi) che non si annuncia tranquilla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REUTERS

Con i documenti antifrode banche senza responsabilità

I crediti tossici

Il Dl incentivi fissa le regole per le esimenti dei cessionari dei bonus

Laura Ambrosi

Cessionari di crediti di imposta senza responsabilità se produ-

il beneficiario le modalità di generazione e fruizione ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente). Secondo le Entrate ricorre la colpa grave quando il cessionario abbia omesso, in termini «macroscopici», la diligenza richiesta (ad esempio: acquisto di crediti senza documentazione a supporto o in presenza di palese contraddittorietà come asseverazione riferita a immobile diverso da quello oggetto di agevolazione).

nuovo comma 6 bis in base al quale ferme le ipotesi di dolo, il concorso è in ogni caso escluso per i cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso di specifica documentazione.

Con il nuovo decreto legge viene, altresì, prevista una sorta di clausola di salvaguardia (comma 6 quater) secondo la quale il mancato possesso di parte della documentazione non costituisce, da sola, causa di responsabilità soli-

tito il Terzo Polo avanza anche l'idea di spostare dal 16 febbraio a fine marzo lo stop alle cessioni.

Anche in questo caso il punto nodale è rappresentato dagli effetti sulla finanza pubblica. Perché la contabilizzazione integrale per competenza può avere un effetto negativo, seppure più modesto, anche su quest'anno, perché come mostrano i dati Enea solo a gennaio è stato dato il via libera a nuove detrazioni per 3,1 miliardi.

I numeri definitivi del peso extra prodotto dai bonus edilizi sulla dinamica del bilancio pubblico si conosceranno solo il 1° marzo, quando l'Istituto di statistica rilascerà il conto annuale 2022 delle amministrazioni pubbliche. In ogni caso, l'impatto sarà potente sul 2021 e soprattutto sul 2022, quando il solo superbonus del 110% ha accumulato 50,9 miliardi di detrazioni contro i 17,8 dell'anno precedente. Sarà invece verosimilmente leggero su quest'anno e positivo sui prossimi, che si vedranno scaricati delle "rate" assorbite appunto per competenza sugli anni precedenti.

I due aspetti, è però il caso di ribadire, non vanno confusi. La decisione sulle modalità di contabilizzazione riguarda soprattutto la gestione degli sconti accumulati fin qui, mentre la decisione di fermare il meccanismo delle cessioni dei crediti futuri serve a ridimensionare il ritmo dei bonus edilizi per riportarlo a livelli gestibili dai conti pubblici.

cono i documenti previsti dalla nuova norma del decreto legge sugli incentivi fiscali. Il problema, che ora dovrebbe considerarsi risolto, riguarda la responsabilità solidale di fornitori e cessionari rispetto alle violazioni commesse dai clienti che fruiscono indebitamente di crediti di imposta.

La responsabilità solidale era stata ipotizzata dall'agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/2022, in cui si escludeva la responsabilità di fornitori e cessionari del bonus edilizio a condizione che dimostrassero di aver adottato una diligenza qualificata. A tale fine, secondo l'Agenzia, erano necessari alcuni controlli preventivi per riscontrare l'effettività dei lavori e la spettanza dei benefici.

Successivamente il comma 6 dell'articolo 121 del Dl 34/2020 ha disciplinato tale responsabilità solidale in via primaria. È stato previsto il coinvolgimento del fornitore e del cessionario solo per dolo e colpa grave.

Un'ulteriore circolare (la n. 33/2022) dell'Agenzia ha sostenuto che vi è dolo quando il cessionario è consapevole dell'inesistenza del credito (ad esempio nel caso in cui abbia concordato con

Per la valutazione della colpa grave, l'Agenzia richiamava alcuni indici «sintomatici» già elencati nella precedente circolare (n. 23/2022 par. 5.3).

Con il nuovo Dl "incentivi fiscali" è stato ora introdotto il

LA «BUONA FEDE»

I documenti da conservare

- Titolo edilizio abilitativo
- Notifica dell'avvio lavori all'Asl
- Visura catastale ante operam dell'immobile
- Fatture o altri documenti comprovanti le spese
- Asseverazioni, se obbligatorie, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle spese
- Delibera condominiale di approvazione lavori
- Per interventi di efficienza energetica, documentazione ex art. 6, co. 1, lett. a), c) e d) Decreto Mise 6/8/2020
- Visto di conformità
- Attestazione di conformità degli obblighi antiriciclaggio

dale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, la prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza.

Sull'ente impositore grava comunque l'onere della prova per la sussistenza del dolo o della colpa grave del cessionario.

In ogni caso, l'introduzione di uno specifico elenco di documenti volti a escludere la colpa grave dovrebbe in qualche modo rendere ormai irrilevanti tutti gli indici rivelatori individuati dall'agenzia delle Entrate con le circolari citate in precedenza (nr. 23 e 33 del 2022) almeno con riferimento ai cessionari.

Ne dovrebbe conseguire che anche in presenza di una o più delle criticità ritenute indizianti dall'Agenzia, se il cessionario possiede i documenti individuati dal nuovo comma 6 bis non possa essere contestato alcun concorso.

Da evidenziare, infine, che la nuova norma esclude «in ogni caso» la responsabilità dei soli «cessionari» e non anche dei fornitori che hanno applicato lo sconto, con la conseguenza che per tale categoria di soggetti potrebbero rimanere valide le pregresse indicazioni dell'agenzia delle Entrate.